

*Direzione Attività Produttive  
Settore Promozione, Sviluppo e Disciplina dell'artigianato*  
Commissione regionale per l'artigianato  
*cra@regione.piemonte.it*

*Data 20 ottobre 2010  
Protocollo 10925/16.03  
Classificazione 8.030.010*

Commissioni Provinciali per l'Artigianato  
Presidenti e Segretari  
LORO INDIRIZZI

Comitato di Coordinamento delle  
Confederazioni Artigiane del Piemonte  
Confartigianato imprese Piemonte  
Segretario Dott. Silvano BERNA  
Via Andrea Doria, 15  
10123 TORINO

Segretario della CNA  
Federazione Regionale Piemontese  
Michele SABATINO  
Via Roma, 366  
10121 TORINO

Segretario della CASArtigiani Piemonte  
Federazione Regionale Piemontese  
Dott. Paolo MIGNONE  
Via Santa Teresa, 19  
10121 TORINO

e p.c. COMUNI del PIEMONTE  
LORO INDIRIZZI

**Oggetto Attività di tintolavanderia.**

La Camera di Commercio di Alessandria, con richiesta del 05.10.2010 Prot. 0018845, chiede interpretazione corretta dell'attuale normativa in materia di tintolavanderia con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- applicazione della Segnalazione certificata di inizio attività (Scia)
- adempimenti in capo alle nuove imprese

L'attività di tintolavanderia è disciplinata dalla Legge 22 febbraio 2006, n. 84 "Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia".



Il decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" all'articolo 79 ha modificato suddetta legge rispetto ai seguenti punti:

- semplificazione procedurale con la previsione della dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare allo sportello unico per le attività produttive
- modificazione della disciplina dei relativi corsi di qualificazione tecnico professionale
- modalità di svolgimento dell'attività nel periodo transitorio fino all'adozione delle disposizioni regionali di attuazione della legge n. 84/2006, relative alla designazione del responsabile tecnico dell'impresa.

La Dichiarazione di inizio attività è stata sostituita dalla Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) dall'art. 49 comma 4bis e 4ter della Legge 30.07.2010 n. 122.

In considerazione di quanto sopra e richiamate le disposizioni di cui all'articolo 6 della Legge 84/2006, come da ultimo sostituito dall'art. 79 del decreto Legislativo 59/2010, si specifica che:

- le imprese del settore sono autorizzate a continuare a svolgere l'attività professionale di tintolavanderia
- si ritengono autorizzate ad iniziare l'attività in argomento anche le nuove imprese che presentano Segnalazione certificata di inizio attività

Le imprese del settore designeranno il Responsabile tecnico secondo termini e modalità previste nelle disposizioni regionali.

Cordiali saluti

Referenti  
AM/RP

Visto  
Il Direttore  
Giuseppe BENEDETTO

Visto  
La Dirigente  
D.ssa Lucia BARBERIS

Il Presidente CRA  
Gr. Uff. MISIA M. d L. Giuseppe



L'art. 79 "Attività di tintolavanderia" del decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno recita:

1. L'esercizio dell'attività professionale di tintolavanderia di cui alla legge 22 febbraio 2006, n. 84, e' soggetta a dichiarazione di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della legge 22 febbraio 2006, n. 84, e' sostituita dalla seguente: "a) frequenza di corsi di qualificazione tecnico- professionale della durata di almeno 450 ore complessive da svolgersi nell'arco di un anno;";
3. All'articolo 2, comma 4, della legge 22 febbraio 2006, n. 84, le parole: "previa determinazione dei criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano " sono soppresse.
4. L'articolo 6 della legge 22 febbraio 2006, n. 84, e' sostituito dal seguente:  
"Art. 6  
1. Le imprese del settore sono autorizzate a continuare a svolgere l'attività di cui all'articolo 2, comma 1, fino all'adozione delle disposizioni regionali di attuazione della presente legge che prevedono termini e modalita' per la designazione del responsabile tecnico di cui all'articolo 2, comma 2.".
5. L'articolo 3, comma 3, della legge 22 febbraio 2006, n. 84, e' abrogato.

L'articolo 85, al comma 1 "Modifiche e abrogazioni" del decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno recita:

1. Il comma 2 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' sostituito dal seguente: "2. L'attività oggetto della dichiarazione puo' essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente; contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne da' comunicazione all'amministrazione competente. Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l'esercizio di attività di cui al decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE, l'attività, ove non diversamente previsto, puo' essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente.".

L'articolo 49 "Disposizioni in materia di conferenze servizi" comma 4bis (punti 1, 2, 3, 4 e 6) e comma 4ter della Legge 30.07.2010 n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica recita:

**4-bis.** L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241, e' sostituito dal seguente:

- «ART. 19. - (Segnalazione certificata di inizio attività - Scia).
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonche' di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e' corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità



personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

5. [...]

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con la reclusione da uno a tre anni».

4-ter. Il comma 4-bis attiene alla tutela della concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m) del medesimo comma. Le espressioni «segnalazione certificata di inizio attività» e «Scia» sostituiscono, rispettivamente, quelle di «dichiarazione di inizio attività» e «Dia», ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale.